



*Tribunale di Verona*  
*Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate*

**ORDINANZA**

Nell'opposizione agli atti esecutivi promossa all'interno della  
procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 843/2017

Promossa da

██

- OPPONENTI -

Contro

██

- OPPOSTA -

Il Giudice Attilio Burti,  
a scioglimento della riserva assunta alla data odierna,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Nell'ambito della procedura esecutiva rubricata in epigrafe (pendente, quindi, da quasi quattro anni) avente ad oggetto un immobile che costituisce abitazione principale dei debitori esecutati, questo Giudice dell'Esecuzione, a seguito della riassunzione della procedura esecutiva già sospesa per effetto della norma eccezionale di cui all'art. 54-ter l. 27/2020, ha emesso l'ordine di liberazione dell'immobile occupato dai debitori.

2. L'ordine di liberazione è stato emesso sul presupposto che, pur continuando a rappresentare l'immobile abitazione principale della parte esecutata, il medesimo non era stato adeguatamente tutelato e mantenuto dalla parte esecutata in buono stato di conservazione come emerge dalle relazioni periodiche depositate dal custode giudiziario e dal compendio fotografico allegato.

3. I debitori esecutati si sono opposti all'ordine di liberazione di cui hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione, allegando: - il loro diritto soggettivo ad abitare l'immobile sino alla data della pubblicazione del decreto di trasferimento; - il mancato mutamento dello stato di manutenzione dell'immobile rispetto alla data della notifica del pignoramento; l'impossibilità di svolgere i lavori di piccola manutenzione del bene che, nel corso degli anni, non sono stati eseguiti dal debitore esecutato perché impegnato nello svolgimento della propria attività lavorativa.



4. Letto il ricorso in opposizione agli atti esecutivi il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso interinalmente gli effetti dell'ordine di liberazione incaricando il custode di sottoporre la situazione dei debitori esecutati ai servizi sociali competenti ed all'esperto stimatore di verificare lo stato manutentivo dell'immobile anche rispetto alla data della perizia di stima e la sua incidenza sul valore del bene.

5. L'esperto stimatore, a seguito del supplemento, ha rilevato come l'immobile non avesse subito interventi qualificati di manutenzione rispetto alla data della perizia di stima in cui versava in condizione impietose e, inoltre, aveva subito, in alcune parti, un ulteriore processo di deterioramento: *“Il prospetto del fabbricato sulla pubblica via si presenta pressoché identico rispetto al precedente sopralluogo. Il deterioramento della facciata è sostanzialmente immutato, i serramenti, le tapparelle, la porta d'ingresso sono gli stessi. La copertura non è stata oggetto d'interventi di manutenzione. Anche la facciata sul cortile interno presenta le identiche criticità dovute principalmente a mancanza d'interventi manutentivi oltre a danneggiamento della muratura dovuto a umidità di risalita dal sottosuolo. Il piano terra del fabbricato è uguale rispetto al 2018: le murature dei locali sono interessate nella parte inferiore da umidità, nella parte superiore e a soffitto da distacchi di tinta e intonaco; i pavimenti, le porte interne, i serramenti sono immutati. Il bagno al piano terra è nelle stesse condizioni precarie e insalubri con vistose macchie di umidità; la caldaia è stata sostituita con nuova per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria ma gli elementi scaldanti versano nel medesimo stato di inadeguatezza con corrosione dovuta a ossidazione del ferro. Al piano primo le due camere da letto sono state tinteggiate. Il corridoio, che non è stato ridipinto, presenta a soffitto tracce di infiltrazioni dalla copertura. Il bagno del piano primo versa in condizioni pessime con vistose infiltrazioni, distacchi di tinta e intonaco, sanitari fatiscenti. Gli impianti elettrici non sono a norma in tutto l'edificio. Non si rilevano differenze nel garage e nel superiore magazzino non accessibile.”*

6. L'esperto stimatore ha, quindi, provveduto a stimare i costi per mettere l'immobile in uno stato di manutenzione buono che ha quantificato in via approssimativa in euro 20.000,00 circa.

7. Preso atto del contenuto della perizia di stima, il creditore precedente si è costituito nella fase cautelare del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ed ha chiesto in via preliminare il rigetto dell'istanza sospensiva e nel merito la conferma dell'ordine di liberazione.



8. Così sinteticamente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo si può entrare nel merito. Orbene, la delibazione sulla fondatezza dell'opposizione agli atti esecutivi passa dalla difficile esegesi della formulazione dell'art. 560, sesto comma, c.p.c. che, innovando significativamente rispetto al precedente quadro normativo e depotenziando fortemente l'istituto dell'ordine di liberazione, ha statuito il diritto della parte esecutata a continuare ad abitare l'immobile pignorato che costituisce la sua abitazione principale sino alla data dell'emissione del decreto di trasferimento a condizione dell'adempimento di alcuni obblighi la cui violazione costituisce il presupposto per l'adozione dell'ordine di liberazione prima della pubblicazione del decreto di trasferimento.

9. Tra questi obblighi rientra, per quel che rileva a questi fini, quello di adeguatamente tutelare l'immobile e di mantenerlo in buono stato di conservazione.

10. Quale che sia l'estensione che si voglia attribuire a quest'obbligazione di risultato, una premessa non è revocabile in dubbio: con la liberazione anticipata dell'immobile disposta dal Giudice dell'Esecuzione ed attuata dal custode giudiziario non si addiviene, per ciò solo, ad una buona conservazione dell'immobile perché, questo risultato, dipende dalla possibilità che il Giudice dell'Esecuzione possa validamente porre a carico del creditore precedente le spese necessarie a ben conservare e mantenere l'immobile, ovvero sia da una facoltà che non ha nulla a che vedere con la liberazione anticipata del bene.

11. Questa possibilità deve essere, tuttavia, esclusa alla luce della vigente formulazione dell'art. 8 T.U.S.G. o quantomeno dall'interpretazione che è stata fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione: la corte di legittimità, in tempi non lontani, ha ritenuto, infatti, che solo le spese *“immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento”* possono essere poste a carico del creditore precedente (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12877 del 22 giugno 2016).

12. Non pare, quindi, che l'adozione dell'ordine di liberazione in via anticipata possa considerarsi come funzionale ad assicurare la buona manutenzione dell'immobile pignorato; detto risultato dipende, invero, dall'attività del custode giudiziario – che non presuppone, di per sé, il rilascio dell'immobile pignorato da parte degli esecutati – e, soprattutto, dall'esistenza di una provvista di denaro per far fronte alle spese.



13. Stando così le cose sono possibili due strade alternative: o si ritiene che l'ordine di liberazione possa essere emesso anticipatamente soltanto nel caso in cui l'immobile sia a rischio di crollo o di disfacimento nelle sue strutture portanti al fine di compulsare, sotto la minaccia della liberazione anticipata, parte esecutata a sopportare delle spese che altrimenti dovrebbero essere poste a carico del creditore precedente; oppure si deve concludere che l'ordine di liberazione debba essere emesso in tutti i quei casi in cui la mancata manutenzione ordinaria del bene comporti un significativo svilimento del prezzo di vendita e, quindi, un pregiudizio all'effettività della tutela del diritto di credito in sede esecutiva.

14. La prima interpretazione non sembra percorribile perché, a ben vedere, contraria alla formulazione letterale della legge che rappresenta il primo criterio ermeneutico delle fonti del diritto: l'art. 560, sesto comma, c.p.c. pone, infatti, come presupposto della liberazione anticipata semplicemente una situazione di carente manutenzione del bene immobile, anche se essa non è idonea a portare ad una chiusura anticipata dell'espropriazione forzata per rischio di perimento dell'oggetto del pignoramento immobiliare.

15. Inoltre, questa interpretazione ridurrebbe la portata dell'obbligo a quelle sole situazioni, del tutto marginali nella prassi pretoria, in cui l'immobile è pericolante ed in cui verosimilmente vi sono o potranno sopravvenire provvedimenti cautelari dell'autorità amministrativa volti ad impedirne l'occupazione in ragione delle sue condizioni di concreta inagibilità.

16. Sembra, invece, maggiormente percorribile la seconda interpretazione. Aderendo ad essa, la funzione perseguita dall'ordinamento mediante l'emissione dell'ordine di liberazione in via anticipata rispetto alla pubblicazione del decreto di trasferimento anche in caso di immobile abitato dall'esecutato e dai familiari come prima casa, non può essere chiaramente l'esecuzione da parte del custode giudiziario delle riparazioni e delle opere di manutenzione necessarie, per le quali occorre che il creditore precedente od altro creditore intervenuto forniscano la provvista di denaro (in qual caso, del resto, il risultato della buona manutenzione dell'immobile è del tutto indipendente dalla liberazione anticipata del bene da parte del debitore esecutato).

17. Il provvedimento di liberazione anticipata appare semmai funzionale ad assicurare la possibilità di collocare sul mercato l'immobile pignorato, nonostante la carente situazione manutentiva, ad un prezzo non irrisorio o vile, in virtù del fatto che i potenziali interessati ad offrire, percependo l'immobile come libero da persone



e cose, non siano scoraggiati a partecipare alla gara, oltre che dalle cattive condizioni di manutenzione dell'immobile - le quali, come si è detto, costituiscono una situazione ineliminabile da parte degli organi della procedura esecutiva anche a seguito dell'intervenuta liberazione anticipata - anche dallo stato d'occupazione.

18. Sebbene l'elaborazione pretoria degli ultimi anni abbia, infatti, avvicinato la vendita coattiva alla vendita consensuale ritenendo, ad esempio, applicabile alla prima l'obbligo di consegna di cui all'art. 1477 c.c. e la tutela per *aliud pro alio* (pur da far valere nei ristretti termini del rimedio ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento), sono profonde le differenze tra queste due forme di trasferimento a titolo oneroso in via derivativa del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile.

19. Queste differenze sono percepite anche dai consociati ai quali l'ordinamento impone (per ovvie esigenze di tutela del creditore precedente e dei creditori intervenuti) l'obbligo di pagare il saldo prezzo prima dell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile e, quindi, prima di poter entrare nella disponibilità del bene acquistato all'asta.

20.1. In questo contesto la visita dell'immobile abitato dalla parte esecutata e dal suo nucleo familiare - diritto introdotto con la novella dell'art. 560 c.p.c. - rappresenta, nella maggior parte dei casi, un sicuro freno alla vendita: il potenziale offerente, oltre a ricevere l'effetto traslativo del diritto reale staggito dopo il versamento del saldo prezzo (conseguenza ineliminabile della vendita coattiva dipendente dalla previsione di cui all'art. 586 c.p.c.), deve fare i conti con l'inconveniente di dover acquistare un immobile senza avere certezza, e sui tempi con cui gli verrà consegnato (occorrendo prima dover mandar via gli occupanti eventualmente anche tramite il ricorso alla forza pubblica e sgombero del mobilio) e sulle condizioni materiali in cui verrà consegnato, appartenendo al novero delle possibilità che l'esecutato possa compiere prima del rilascio atti di danneggiamento del bene.

20.2. Il disincentivo alla partecipazione alla vendita è, quindi, innegabile per tutta quella cerchia di offerenti che si affacciano sul mercato immobiliare per comprare un'abitazione da destinare a prima casa e che, quindi, hanno esigenza di entrare subito nel possesso del bene specie se, nel frattempo, abitano in una casa condotta in locazione o in altro immobile che devono lasciare in tempi brevi ed indilazionabili.

21. Questo ostacolo alla vendita esecutiva ad un prezzo competitivo è stato introdotto dal legislatore sul presupposto che "*il diritto all'abitazione, che costituisce «diritto sociale» (sentenze n. 106*



del 2018 e n. 559 del 1989) e «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 44 del 2020) ... benché non espressamente menzionato, deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988) e il suo oggetto – l’abitazione – deve considerarsi «bene di primaria importanza» (sentenze n. 79 del 2020 e n. 166 del 2018)” (cfr. C. Cost. Sentenza 128/2021) e che sia ragionevole porre un limite all’effettività della tutela giurisdizionale in sede esecutiva nel caso in cui oggetto dell’espropriazione forzata sia un immobile che soddisfi esigenze abitative primarie della parte esecutata.

**22.** Tuttavia, nella prospettiva del legislatore della novella, questa limitazione al diritto di effettività alla tutela giurisdizionale in sede esecutiva deve essere bilanciata dalla circostanza che l’immobile posto in vendita si presenti, comunque, al momento della visita da parte dei potenziali offerenti in buono stato manutentivo e che, quindi, nonostante la sua occupazione, rappresenti per i potenziali interessati alla vendita come una soluzione abitativa decorosa ed idonea a soddisfare le loro esigenze abitative.

**23.1.** L’adeguatezza dello stato manutentivo dell’immobile pignorato viene, dunque, nella logica dell’art. 560, sesto comma, c.p.c. a bilanciare la mancata liberazione anticipata dell’immobile e ad assicurare che la vendita esecutiva possa avvenire ad un prezzo non troppo lontano da quello dei valori del mercato immobiliare della zona e, pertanto, che l’oggetto sul quale si è andata a specificare la garanzia patrimoniale generica con l’atto di pignoramento non sia eccessivamente svilito.

**23.2.** In tanto, quindi, il diritto di abitazione viene tutelato sino al momento dell’emissione del decreto di trasferimento, in quanto le condizioni materiali in cui si trova l’immobile al momento della vendita non siano tali da scoraggiare ulteriormente la presentazione di offerte d’acquisto e non rendano, pertanto, eccessivamente difficile la collocazione del bene sul mercato.

**24.1.** Non va, infatti, dimenticato come secondo quella stessa giurisprudenza costituzionale che riconosce il diritto di abitazione come diritto sociale che rientra nel nucleo dei diritti inviolabili, “*la garanzia – riconosciuta dall’art. 24, primo comma, Cost. – di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende anche l’esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento del giudice (sentenza n. 522 del 2002). La tutela in sede esecutiva, infatti, è componente essenziale del diritto di accesso al giudice: l’azione esecutiva rappresenta uno strumento indispensabile per l’effettività della tutela giurisdizionale perché*



*consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore (ex plurimis, sentenze n. 225 del 2018, n. 198 del 2010, n. 335 del 2004, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998; ordinanza n. 331 del 2001). La fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, proprio in quanto componente intrinseca ed essenziale della funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria (sentenza n. 419 del 1995), stante che «il principio di effettività della tutela giurisdizionale [...] rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale» (sentenze n. 225 del 2018 e n. 304 del 2011).» (cfr. C. Cost. sentenza 128/2021).*

**24.2.** Non è, quindi, revocabile in dubbio come nel processo esecutivo il *“primario interesse perseguito dall’ordinamento, consustanziale alla sua stessa esistenza, è l’effettività della tutela giurisdizionale del diritto e quindi del creditore, tale riconosciuto in un titolo esecutivo, al cui soddisfacimento tutto l’ordinamento è chiamato a destinare le proprie risorse; se non sono espressamente presi in considerazione dalla norma, non rilevano altri specifici contrastanti interessi, quali quello del debitore a contenere i disagi (come invece può bene accadere in altri ordinamenti giuridici: v. Corte EDU 20 dicembre 2016, Ljaskaj c/ Croazia) o di altri soggetti coinvolti dal processo a mantenere i propri privilegi.”* (cfr. Corte di cassazione, Sez. Un. Sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387).

**25.** Nella logica sottesa all’art. 560, sesto comma, c.p.c., il diritto di abitazione del debitore esecutato e del suo nucleo familiare diviene, allora, recessivo non soltanto quando questi ostacoli il diritto di visita dell’immobile o compia altre condotte ostruzionistiche all’operato degli ausiliari del G.E., ma anche quando abbia ad oggetto un bene immobile che, in quanto mantenuto in uno stato manutentivo pessimo, possa essere acquistato soltanto dopo diversi ribassi d’asta e per un valore d’aggiudicazione assai lontano dal suo prezzo di mercato.

**26.** In questo caso, infatti, la tutela del diritto d’abitazione finisce per pregiudicare in misura eccessiva il diritto del creditore precedente ad una tutela esecutiva rapida ed effettiva, finendo per porre un ostacolo alla vendita ulteriore di quello già rappresentato dalle cattive condizioni di manutenzione dell’immobile, aumentando il disincentivo a partecipare alla procedura di gara.

**27.1.** Se è questa è la logica sottesa al potere-dovere per il Giudice dell’Esecuzione di liberare anticipatamente l’immobile nel caso in cui non risulti adeguatamente tutelato ed in buono stato di conservazione, è evidente come non ogni omessa esecuzione delle opere di manutenzione rilevi ai fini della liberazione anticipata, ma soltanto quello stato manutentivo che appaia a tal punto carente da



incidere significativamente sul valore dell'immobile e, quindi, sia idoneo a pregiudicare il diritto del creditore ad una tutela giurisdizionale effettiva del proprio diritto di credito.

**27.2.** La liberazione anticipata non può, quindi, essere il precipitato di un automatismo ma di un bilanciamento tra gli opposti interessi (quello del creditore ad una tutela esecutiva effettiva e tempestiva e quello del debitore a continuare ad abitare il bene di sua proprietà il più a lungo possibile) e di riscontro, in concreto, dell'incidenza della mancata manutenzione del bene sul valore venale dello stesso e sulla sua possibilità di essere venduto sul mercato ad un valore prossimo a quello di stima.

**27.3.** In questa prospettiva, pertanto, difficilmente potranno rilevare carenze manutentive minime (una piastrella od una tapparella rotta, un ritardo nella tinteggiatura dei muri) perché scarsamente impattanti sulla concreta appetibilità del bene sul mercato. Rileveranno, invece, fenomeni d'incuria macroscopici e, cioè, idonei ad incidere significativamente sulle condizioni di vivibilità dell'immobile, così da compromettere la possibilità da assolvere alla sua funzione tipica secondo un giudizio di normalità.

**27.4.** Si dovrà, poi, tenere conto eventualmente della circostanza in cui l'inadeguatezza dello stato di manutenzione non sia ascrivibile ad una condotta del debitore esecutato, ma dipenda da un fatto esterno alla sua sfera di controllo (evento naturale o fatto del terzo), per tale non potendosi intendere evidentemente l'impotenza finanziaria che, come è noto, non costituisce mai causa esimente rispetto all'inadempimento degli obblighi posti a carico del debitore.

**28.** Ciò posto, gli elementi emersi nella fase cautelare di questo giudizio oppositivo depongono nel senso che l'inadeguatezza dello stato manutentivo dell'immobile viene ad incidere fortemente sul suo valore commerciale ed a compromettere la possibilità che il bene sia venduto ad un prezzo vicino al suo valore di stima.

**29.** L'esperto stimatore ha, di fatti, stimato che i costi per le opere di manutenzione per poter considerare l'immobile adeguatamente tutelato sono pari a circa 20.800,00 euro a fronte di un immobile posto in vendita al prezzo base di euro 75.000,00 e che al prossimo esperimento di vendita, a seguito dei tentativi andati deserti, verrà offerto sul mercato al prezzo base di euro 44.000,00 (a fronte di un credito precettato pari a circa 138.000,00 euro).

**30.** Può, quindi, considerarsi dimostrato, sia alla luce dell'integrazione della perizia di stima sia dei passati tentativi di vendita andati a vuoto, come tanto il pessimo stato manutentivo dell'immobile quanto il suo stato d'occupazione da parte della parte



esecutata abbiano inciso significativamente sulla concreta possibilità di aggiudicare il bene ad un prezzo prossimo al valore di stima.

**31.** Questo stato di cose, evidentemente, pregiudica fortemente il diritto del creditore procedente ad una tutela giurisdizionale effettiva e tempestiva del proprio diritto di credito.

**32.** Quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, le condizioni manutentive del bene lo stato d'occupazione sembrano incidere notevolmente sul possibile ricavato della vendita che può essere pronosticabile come vicino alla metà del prezzo di stima.

**33.** Quanto alla tempestività della tutela giurisdizionale, anche per effetto della sospensione di cui all'art. 54-ter l. 27/2020 poi dichiarata incostituzionale, essa non appare conforme al canone della ragionevole durata del processo esecutivo che deve essere ai sensi della legge 89/2001 pari ad anni tre.

**34.** Ciò posto, non costituisce un esimente del carente stato manutentivo dell'immobile la circostanza che parte esecutata non abbia potuto svolgere i lavori in economia in quanto impiegata nello svolgimento della propria attività lavorativa: è principio generale nel nostro ordinamento che l'impotenza finanziaria del debitore non costituisce causa che rende l'inadempimento non imputabile.

**35.** Non costituisce, poi, ragione per escludere l'applicazione dell'art. 560 c.p.c. al caso concreto la circostanza che le condizioni dell'immobile, come emerge anche dalla perizia di stima, sono in parte preponderante (ma, comunque, non esclusiva) coincidenti con quelle, pessime, esistenti al momento della notifica dell'atto di pignoramento.

**36.** Deve essere, infatti, osservato come durante la pendenza della procedura esecutiva – pari a quasi quattro anni – parte esecutata ha, di fatti, compiuto attività del tutto insufficienti per adeguatamente tutelare l'immobile e metterlo in una condizione che appaia quantomeno decorosa ai potenziali visitatori. Se, quindi, è vero che l'immobile al momento della notifica dell'atto di pignoramento si trovava in una condizione manutentiva già inadeguata, va però, comunque, considerato che gli esecutati hanno avuto a loro disposizione diversi anni per eseguire lavori di manutenzione del bene e, così, adempiere all'obbligo cui l'art. 560 c.p.c. condiziona il diritto di abitazione.

**37.** In questo contesto, pertanto, tutelare il diritto d'abitazione dei debitori esecutati e del loro nucleo familiare significherebbe premiare un proprietario che ha palesemente trascurato, sia prima che negli anni successivi alla notifica del pignoramento, di mantenere il bene pignorato, svilendo, così, per un fatto a sé



imputabile l'oggetto della garanzia patrimoniale del credito della parte che ha dovuto accedere alla tutela giurisdizionale e concorrendo ad allungare i tempi del processo esecutivo e, quindi, comprimendo diritti che hanno anch'essi rango costituzionale (art. 24 e art. 111 Cost.).

38. E se il diritto all'abitazione non deve necessariamente localizzarsi sull'immobile pignorato, potendo essere tutelato anche altrimenti in forma specifica (anche attraverso il ricorso alle prestazioni dello Stato sociale ove parte eseguita risulti meritevole dell'assegnazione di un alloggio popolare), il diritto ad una tutela giurisdizionale veloce ed effettiva rischia di essere definitivamente frustrato da una vendita a prezzo vile dell'immobile pignorato e di non poter ricevere nemmeno una tutela per equivalente monetario.

39. L'assoluta novità della questione giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### P.Q.M.

- rigetta l'istanza sospensiva e revoca il decreto reso *inaudita altera parte* dell'1.10.21 che aveva provvisoriamente sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordine di liberazione;
- compensa integralmente le spese di lite;
- assegna termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza o, in caso di reclamo, dalla comunicazione dell'ordinanza del collegio per l'instaurazione del giudizio di merito.

Si comunichi anche al professionista delegato ed al custode giudiziario.

Verona, 13 dicembre 2021

Il Giudice dell'esecuzione  
Attilio Burti

